

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3095

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1991

Organizzazione e potenziamento dell'Amministrazione
della giustizia minorile

ONOREVOLI SENATORI. - La giustizia minorile è investita da due emergenze attinenti la prima alla condizione di gravissimo disagio in cui si trovano molti minorenni, la seconda alla debolezza della relativa struttura ministeriale.

Quanto al primo aspetto, si deve rilevare con grandissima preoccupazione che il numero dei minori denunciati per delitto alle procure per i minorenni è raddoppiato dal 1986 (19.728) al 1990 (39.734) ed è

aumentato di un terzo (da 29.114 a 39.734) solo nell'ultimo anno. Tale preoccupante crescita concerne anche gli indicatori più gravi della pericolosità, quali i delitti contro la persona (raddoppiati, essendo passati da 3.064 a 6.092) e le violazioni alla legislazione sugli stupefacenti (triplicate, essendo passate da 715 a 2.113). Si veda la tabella seguente, tratta dai dati forniti dall'ISTAT e dalle procure della Repubblica per i minorenni.

DELITTI	Anno 1986		Anno 1987		Anno 1988		Anno 1989		Anno 1990	
	Tot.	%								
Contro la persona	3.064	15,53	3.225	15,17	4.215	17,19	4.587	15,76	6.092	15,33
Contro la famiglia, la moralità pubblica ed il buon costume	279	1,41	312	1,47	403	1,64	326	1,12	423	1,06
Contro il patrimonio ..	13.720	69,55	14.126	66,44	15.681	63,94	19.014	65,31	24.459	61,56
Infrazioni legge n. 685 del 1975 (stupefacenti)	715	3,62	1.288	6,06	1.843	7,52	2.083	7,15	2.113	5,32
Altri reati	1.950	9,85	2.311	10,87	2.381	9,71	3.104	10,66	6.647	16,73
TOTALE . . .	19.728	100	21.264	100	24.523	100	29.114	100	39.734	100

Un numero crescente di ragazzi, anche giovanissimi, approda alla sottocultura criminosa con delitti e comportamenti tipici anche della criminalità organizzata: contrabbando, gioco proibito, estorsioni, rapine, traffico di droga, regolamento di conti, partecipazione a bande criminali, ferimenti, omicidi.

La popolazione penitenziaria minorile, dopo le modifiche più restrittive introdotte

con il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è raddoppiata negli istituti penali per minorenni (da 207 a circa 400 presenze medie giornaliere) e triplicata con riferimento agli ingressi nei centri di prima accoglienza per i minori arrestati o fermati (da una media per giorno di 15 a oltre 50). Essa ha nel contempo registrato un forte mutamento qualitativo sia per la presenza di giovani tra 18 e 21 anni, di nomadi, di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

extra-comunitari privi di valido riferimento sociale, sia per la gravità dei delitti ascritti, non di rado tipici della criminalità organizzata.

Di fronte a questa situazione, le gravi carenze qualitative e quantitative di personale e di mezzi della giustizia minorile hanno impedito la piena attuazione del nuovo processo penale minorile a carico di imputati minorenni, fondato sulla riduzione del ricorso alla carcerazione attraverso il recupero sociale ad opera dei servizi sociali e sull'attivazione di strutture alternative al carcere quali la comunità, gli istituti di semilibertà, i servizi polifunzionali. Invece, proprio questi servizi sono tuttora gravemente carenti, con particolare riferimento ai centri regionali per la giustizia minorile (ne sono stati attivati, in maniera insufficiente, soltanto 7 sui 20 previsti) nonché alle comunità, agli istituti di semilibertà e ai servizi polifunzionali, non ancora realizzati se si esclude la sperimentazione in corso nell'istituto «Filangeri» di Napoli. Ma neanche le altre strutture sono completamente attivate.

Il servizio sociale per i minorenni ha aumentato di un terzo i propri interventi nel 1990, portandoli dai precedenti 12.000 a 16.000 con un personale del tutto insufficiente, se si considera il peso preponderante attribuito dalla nuova procedura alla presa in carico dei minori in ambiente esterno e la tendenziale applicazione alme-

no di un intervento nei confronti di ciascun minorenne denunciato (circa 40.000). L'aggravamento del carico di lavoro sarà ancora maggiore dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, che permetteva di dichiarare precocemente la non procedibilità dei reati «bagatellari» caratterizzati dall'irrelevanza sociale del fatto.

Ciò discende dal fatto che la giustizia minorile non ha una dotazione organica propria, operando con l'insufficiente personale inquadrato nell'amministrazione penitenziaria posto a disposizione del settore minorile. Esso è diventato ancora più carente in quanto non è stato potenziato dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale a carico di imputati minorenni, malgrado fosse prevista l'istituzione di numerosi altri servizi che si andavano ad aggiungere ai preesistenti carceri minorili (si è già fatto richiamo alla mancanza di comunità, di istituti di semilibertà e di servizi polifunzionali, oltre che alla ridotta attivazione dei centri regionali per la giustizia minorile, fondamentali per la organizzazione e gestione decentrata dei servizi minorili).

La giustizia minorile tuttora amministra direttamente il seguente personale, istituito specificatamente per i servizi minorili:

	Posti originari in organico (DPR n. 275 del 1971)	Passati alle regioni	Organico attuale
Assistenti sociali per minori (legge 16 luglio 1962, n. 1085)	390	93	297
Personale di rieducazione della carriera di concetto (educatori per minori) (legge 10 ottobre 1962, n. 1494)	300	55	245
Aiutanti della carriera esecutiva del personale di rieducazione (legge 10 ottobre 1962, n. 1494)	300	34	266

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988 questi ruoli sono stati unificati con quelli dei corrispondenti livelli dell'amministrazione penitenziaria per adulti. Gli «operatori dell'area pedagogica» (ex aiutanti) sono previsti soltanto nella misura di 36, corrispondente alle unità attualmente in forza al settore minorile.

Il restante personale è costituito da circa 130 unità di diversa qualifica e profilo

professionale (oltre a 125 operai), amministrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e transitoriamente assegnato alla giustizia minorile.

Questa situazione di insufficienza e precarietà rende assai difficoltosa la gestione delle poche strutture esistenti e impedisce l'attivazione delle altre previste dalla legge. Con tali limitate risorse è stato finora possibile attivare, in maniera ancora incompleta, i servizi di cui alla seguente tabella.

ARTICOLAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE NELL'AREA PENALE E PENITENZIARIA

DENOMINAZIONE	Numero previsto	Quantità attivate
Ufficio per la giustizia minorile	-	-
Scuole di formazione del personale	-	3
Centri per la giustizia minorile (articolo 7 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	20	7
Centri per la giustizia minorile. Sezioni distaccate	20	0
Istituti penali per minorenni (articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	22
Sezioni penali femminili (articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	5
Centri di prima accoglienza (articolo 9 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	27
Uffici di servizio sociale (articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	27
Uffici di servizio sociale. Sezioni distaccate	-	27
Comunità giovanili a gestione diretta (articolo 10 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	almeno 27	0
Istituti di semilibertà e semidetenzione (articolo 11 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989) ..	almeno 27	0
Centri diurni polifunzionali (articolo 12 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	almeno 27	0

Per quanto riguarda la struttura amministrativa della giustizia minorile, si deve ricordare che il decreto ministeriale 20 luglio 1983, che riorganizzò la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, attribuì all'Ufficio IV-Minorenni il compito di curare gli aspetti minorili dell'amministrazione penitenziaria.

Col decreto ministeriale 23 ottobre 1984, detto Ufficio IV assunse la denominazione di Ufficio per la giustizia minorile e fu posto alle dirette dipendenze del Ministro di grazia e giustizia anche per il tramite del Gabinetto. Al nuovo Ufficio furono attribuite tutte le competenze del Ministero in materia minorile, più ampie di quelle

derivanti dalla precedente collocazione penitenziaria del settore, quali l'attività internazionale anche in materia civile, la predisposizione di iniziative legislative su tutta la materia minorile (compresa quella non penale), le competenze in tema di prevenzione, l'edilizia per gli uffici giudiziari e i servizi minorili, pareri sulla composizione degli uffici giudiziari minorili. Tuttavia, come già detto, l'Ufficio non ebbe una completa autonomia, in quanto continuò a dipendere dalla suddetta Direzione generale per le dotazioni organiche e le risorse finanziarie.

La legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e ha soppresso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena. Le funzioni attribuite al Dipartimento dall'articolo 30 della suddetta legge escludono che il settore minorile, nel suo complesso e nella sua unicità, possa essere ricompreso in esso, giacchè fanno esclusivo riferimento all'ordine e alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e al trattamento dei condannati in fase esecutiva. Restano così escluse le funzioni di presenza nel processo e, in generale, di protezione giuridica, che sono altrettanto importanti nell'ambito minorile. Pertanto, quel settore è rimasto privo di ogni pur residuo riferimento alla preesistente Direzione generale, cosicchè deve essere disciplinato legislativamente in maniera autonoma al fine di evitare un dannoso vuoto amministrativo. Tale vuoto, d'altra parte, è ancor più negativo proprio in questo periodo di emergenza che investe la condizione dei minori per i già richiamati fenomeni di coinvolgimento in fatti di grave criminalità, di forte disagio, di mancato soddisfacimento di diritti fondamentali, di violenza e sfruttamento.

Per queste stesse ragioni, con l'ordine del giorno n. 9/1512 e coll./4 in data 17 ottobre 1990, la Camera dei deputati, in sede di approvazione del testo unificato di riforma dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, impegnò il Governo a «garantire l'autonomia funzionale ed organizzativa degli organi preposti all'amministrazione

del settore penitenziario minorile rispetto agli altri settori del Ministero di grazia e giustizia» e a riferire «entro tre mesi al Parlamento sui propri orientamenti relativi all'organizzazione dell'Ufficio per la giustizia minorile secondo criteri di funzionalità e piena autonomia».

Con l'ordine del giorno n. 0/5012/Tab. 5/9/2 nella stessa data del 17 ottobre 1990, la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, considerato che i «Principi direttivi di Riyad», approvati dall'VIII Congresso delle Nazioni Unite, hanno affermato che la prevenzione della delinquenza minorile costituisce prevenzione della delinquenza adulta, e ritenuta la necessità di consentire la piena applicazione del nuovo processo penale minorile, impegnò il Governo a «presentare entro tre mesi un piano finanziario straordinario per la giustizia minorile in termini di aumento di personale, infrastrutture, mezzi e servizi».

La legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), ha destinato 50 miliardi per il 1991 (e 60 miliardi per il 1992 e il 1993) per le esigenze di potenziamento della giustizia minorile prospettate dal Ministero di grazia e giustizia, a seguito di un emendamento approvato dal Parlamento che ha trasferito i suddetti importi dalla tabella B alla tabella A.

Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'impegno di organizzare autonomamente la giustizia minorile assunto con il Parlamento, il quale ha disposto l'accantonamento dei relativi fondi. Con le disponibilità attuali è possibile determinare la dotazione organica della giustizia minorile (senza far ricorso a personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e fornirle i mezzi occorrenti per l'attivazione di nuove essenziali strutture e per il potenziamento di quelle attualmente carenti, secondo la seguente tabella, fermo restando che per riportare alle funzioni minorili le unità corrispondenti agli ex aiutanti si dovrà procedere con separato provvedimento amministrativo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ARTICOLAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE CONSENTITA DALLA DOTAZIONE ORGANICA
PREVISTA DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE, COMPATIBILE CON L'ACCANTONAMENTO DI CUI
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1992**

DENOMINAZIONE	Numero previsto	Quantità attivabile
Ufficio per la giustizia minorile	-	-
Scuole di formazione del personale	-	3
Centri per la giustizia minorile (articolo 7 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	20	16
Centri per la giustizia minorile. Sezioni distaccate	20	0
Istituti penali per minorenni (articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	22
Sezioni penali femminili (articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	5
Centri di prima accoglienza (articolo 9 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	27
Uffici di servizio sociale (articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	27	27
Uffici di servizio sociale. Sezioni distaccate	-	33
Comunità giovanili a gestione diretta (articolo 10 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	almeno 27	13
Istituti di semilibertà e semidetenzione (articolo 11 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989) ..	almeno 27	} 12
Centri diurni polifunzionali (articolo 12 delle norme approvate con decreto legislativo n. 272 del 1989)	almeno 27	

L'autonomia amministrativa viene assicurata attraverso il riconoscimento all'Ufficio per la giustizia minorile della qualità di Ufficio centrale che opera in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia (articolo 3). Ciò affinché, fino alla riforma dell'ordinamento del Ministero, sia possibile l'utilizzazione dello schema di poteri previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Un successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ne determinerà l'organizzazione e l'articolazione, lasciando alla riforma del Ministero di grazia e giustizia la definitiva collocazione del settore in rapporto alla sua importanza.

L'articolo 1 determina le dotazioni organiche della giustizia minorile, formate da

personale in parte già esistente di tradizionale gestione minorile (assistenti sociali, educatori ed ex aiutanti), in parte nuovo e di diversa qualifica funzionale. Esso, come già detto, non appare ancora del tutto sufficiente in quanto con le risorse disponibili non potranno essere attivati tutti i servizi. È prevista la possibilità di accesso, con preferenza per l'esperienza acquisita, e di mobilità da altre amministrazioni (comma 3). Il comma 6 prevede il mantenimento dell'indennità cosiddetta penitenziaria.

L'articolo 2 prevede la spesa per manutenzioni, ristrutturazioni, locazioni, gestione in genere dei servizi relativi alle strutture destinate a istituti penali, comunità, eccetera, e a uffici giudiziari per i minorenni, nonché per la formazione del personale.

L'articolo 4 rappresenta norma di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

L'allegato disegno di legge realizza la riorganizzazione dell'Amministrazione della giustizia minorile e il potenziamento del personale e dei mezzi strumentali.

Gli oneri finanziari relativi a ciascuno degli articoli del disegno di legge che comportano spese (articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1 e 3) sono quelli risultanti, rispettivamente, dai sottoindicati allegati I, II e III.

Allegato I. - Personale della nuova dotazione organica.

Allegato II. - Spese per acquisto di beni, esigenze edilizie, organizzazione di servizi ed interventi.

Allegato III. - Spese per formazione e aggiornamento del personale.

ALLEGATO I

Articolo 1, comma 1.

(Personale della nuova dotazione organica della giustizia minorile)

Le aumentate esigenze di intervento nell'ambito della devianza minorile, la nuova normativa vigente e la necessità che trovino piena applicazione le norme di attuazione del nuovo processo penale a carico di imputati minorenni rendono necessaria la disponibilità autonoma, in particolare, di personale tecnico dell'area pedagogica, di servizio sociale ed amministrativo.

Nella difficoltà di quantificare esattamente il personale che accederà dal settore penitenziario a quello minorile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e che manterrà il trattamento indennitario trovandosi nelle condizioni previste dal comma 6 dello stesso articolo, si ritiene di stimare nell'ordine del 70 per cento per ciascuna qualifica dirigenziale e funzionale il numero massimo di unità che si avvarranno della facoltà di accesso: cosicchè l'indennità penitenziaria viene calcolata entro tale ambito nelle schede tecniche che seguono, fermo restando che essa va corrisposta solo a coloro i quali si trovino nelle condizioni volute dal già richiamato comma 6. Per il restante 30 per cento che andrà a completare la dotazione organica, sia per mobilità che per nuova assunzione, viene conteggiata l'indennità giudiziaria.

L'onere finanziario per la nuova dotazione organica del personale suddiviso per livelli funzionali, di cui alle seguenti schede, ammonta a lire 51.576.687.862 per gli anni 1993 e 1994.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui sopra si fa fronte mediante parziale utilizzazione dello stanziamento iscritto per il triennio 1992-1994 nella tabella A annessa alla legge finanziaria 1992 alla voce «Interventi vari in favore della giustizia».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Tot.
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ONERI DERIVANTI
DALLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 1993

Livello	Onere annuo a regime dal 1993	
	Organico	Onere
Dir. Sup.	2	173.096.444
I Dir.	20	1.271.056.060
IX	55	2.777.522.060
VIII	117	5.461.054.146
VII	392	16.044.590.296
VI	202	7.060.736.176
V	298	9.817.844.420
IV	240	7.489.164.960
III	50	1.481.623.300
TOTALE ...	1376	51.576.687.862

DIRIGENTE SUPERIORE - UNITÀ 2

	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	35.277.532	70.555.064
13 ^a mensilità	2.939.794	5.879.588
Indennità integrativa speciale mensile 1.068.003 × 13	13.884.039	27.768.078
Indennità penitenziaria mensile 1.344.000 × 13	17.472.000	34.944.000
Straordinario mensile: Media Importo ordinario 24 28.081	7.413.384	14.826.768
Oneri a carico dello Stato: 15,28% su 38.217.326	5.839.608	11.679.216
9,6% su 38.769.423	3.721.865	7.443.730
TOTALE ...	86.548.222 (*)	173.096.444 (*)

(*) Per gli esercizi 1993 e 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRIMO DIRIGENTE - UNITÀ 20		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	23.709.260	474.185.200
13 ^a mensilità	1.975.772	39.515.440
Indennità integrativa speciale mensile 1.009.118 × 13	13.118.534	262.370.680
Indennità mensile:		
Penitenziaria 1.344.000 × 13	13.572.000	190.008.000 (*)
Giudiziaria 742.075 × 12	8.904.900	53.429.400 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 24 21.049	5.556.936	111.138.720
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 25.685.032	3.924.673	78.493.460
9,6% su 32.247.470	3.095.758	61.915.160
TOTALE . . .	63.552.803 ⁽¹⁾	1.271.056.060 ⁽¹⁾

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità.

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

⁽¹⁾ Per gli esercizi 1993 e 1994.

LIVELLO IX - UNITÀ 55		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	18.071.000	993.905.000
13 ^a mensilità	1.505.917	82.825.435
Indennità integrativa speciale mensile 975.894 × 13	12.686.622	697.764.210
Indennità mensile:		
Penitenziaria 904.800 × 13	11.762.400	446.971.200 (*)
Giudiziaria 663.960 × 12	7.967.520	135.447.840 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 19.152	2.106.720	115.869.600
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 19.576.917	2.991.353	164.524.415
9,6% su 26.555.742	2.549.352	140.214.360
TOTALE . . .	50.534.900 ⁽¹⁾	2.777.522.060 ⁽¹⁾

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità calcolato mediamente al terzo sessennio.

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

⁽¹⁾ Per gli esercizi 1993 e 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO VIII - UNITÀ 117

	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	15.531.000	1.817.127.000
13 ^a mensilità	1.294.250	151.427.250
Indennità integrativa speciale mensile 964.768 × 13	12.541.984	1.467.412.128
Indennità mensile:		
Penitenziaria 904.800 × 13	11.762.400	952.754.400 (*)
Giudiziaria 585.850 × 12	7.030.200	253.087.200 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 17.402	1.914.220	223.963.740
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 16.825.250	2.570.898	300.795.066
9,6% su 26.218.604	2.516.986	294.487.362
TOTALE ...	46.712.078 (1)	5.461.054.146 (1)

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità calcolato mediamente al terzo sessennio.

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

(1) Per gli esercizi 1993 e 1994.

LIVELLO VII - UNITÀ 392

	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	13.331.000	5.225.752.000
13 ^a mensilità	1.110.917	435.479.464
Indennità integrativa speciale mensile 952.586 × 13	12.383.618	4.854.378.256
Indennità mensile:		
Penitenziaria 660.000 × 13	8.580.000	2.350.920.000 (*)
Giudiziaria 546.790 × 12	6.561.480	774.254.640 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 15.867	1.745.370	684.185.040
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 14.441.917	2.206.725	865.036.200
9,6% su 22.708.988	2.180.063	854.584.696
TOTALE ...	40.932.137 (1)	16.044.590.296 (1)

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità.

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

(1) Per gli esercizi 1993 e 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO VI - UNITÀ 202		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	11.331.000	2.288.862.000
13 ^a mensilità	994.250	200.838.500
Indennità integrativa speciale mensile 943.970 × 13	12.271.610	2.478.865.220
Indennità mensile:		
Penitenziaria 375.000 × 13	4.875.000	687.375.000 (*)
Giudiziaria 468.680 × 12	5.624.160	343.073.760 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 14.489	1.593.790	321.945.580
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 12.275.250	1.875.659	378.883.118
9,6% su 18.610.400	1.786.599	360.892.998
TOTALE ...	34.952.656 (1)	7.060.736.176 (1)

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità.

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

(1) Per gli esercizi 1993 e 1994.

LIVELLO V - UNITÀ 298		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	10.081.000	3.004.138.000
13 ^a mensilità	840.083	250.344.734
Indennità integrativa speciale mensile 937.569 × 13	12.188.397	3.632.142.306
Indennità mensile:		
Penitenziaria 375.000 × 13	4.875.000	1.014.000.000 (*)
Giudiziaria 429.620 × 12	5.155.440	463.989.600 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 13.021	1.432.310	426.828.380
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 10.921.083	1.668.742	497.285.116
9,6% su 18.495.707	1.775.558	529.116.284
TOTALE ...	32.945.222 (1)	9.817.844.420 (1)

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

(1) Per gli esercizi 1993 e 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO IV - UNITÀ 240		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	9.031.000	2.167.440.000
13 ^a mensilità	752.583	180.619.920
Indennità integrativa speciale mensile 932.896 × 13	12.127.648	2.910.635.520
Indennità mensile:		
Penitenziaria 355.000 × 13	4.615.000	775.320.000 (*)
Giudiziaria 390.565 × 12	4.686.780	337.448.160 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 12.897	1.418.670	340.480.800
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 9.783.583	1.494.932	358.783.680
9,6% su 18.161.318	1.743.487	418.436.880
TOTALE ...	31.204.854 ⁽¹⁾	7.489.164.960 ⁽¹⁾

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

⁽¹⁾ Per gli esercizi 1993 e 1994.

LIVELLO III - UNITÀ 50		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo	7.981.000	399.050.000
13 ^a mensilità	665.083	33.254.150
Indennità integrativa speciale mensile 927.964 × 13	12.063.532	603.176.600
Indennità mensile:		
Penitenziaria 345.000 × 13	4.485.000	156.975.000 (*)
Giudiziaria 390.565 × 12	4.686.780	70.301.700 (**)
Straordinario mensile:		
Media Importo ordinario 10 12.171	1.338.810	66.940.500
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 8.646.083	1.321.322	66.066.100
9,6% su 17.887.342	1.717.185	85.859.250
TOTALE ...	29.632.466 ⁽¹⁾	1.481.623.300 ⁽¹⁾

(*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità

(**) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

⁽¹⁾ Per gli esercizi 1993 e 1994.

ALLEGATO II

Articolo 2, comma 1.

*(Organizzazione di programmi, gestione di beni
e predisposizione di servizi)*

L'onere finanziario per l'organizzazione di programmi, la gestione di beni e la predisposizione di servizi ammonta a lire 6.000.000.000 per l'anno 1992 e lire 4.420.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

In esso si tiene conto delle particolari esigenze di maggiore spesa, derivanti anche dalla piena applicazione del nuovo processo penale a carico di imputati minorenni, collegate: all'approntamento di strutture e impianti per l'accresciuto fabbisogno dei servizi minorili e degli uffici giudiziari minorili; alla manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti, in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi minorili; alla acquisizione di locali anche per il ricovero di automezzi ed autovetture di servizio.

Notevolmente importante appare l'attività da svolgersi per la gestione, anche unitamente agli enti locali ed al privato sociale, delle nuove strutture volute dal legislatore, in particolare delle comunità e dei servizi polifunzionali attualmente carenti rispetto al fabbisogno reale; così come quella per la promozione dei diritti e la predisposizione di servizi e di interventi, sui singoli e sui contesti.

ALLEGATO III

Articolo 2, comma 3.

(Formazione e aggiornamento del personale)

Si ritiene necessario procedere ad una intensificazione dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento di tutto il personale minorile, compreso quello di nuova assunzione, anche per dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A ciò si provvederà attraverso le tre scuole di formazione del personale di cui è già dotata l'amministrazione minorile in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il costo previsto per tale attività è desunto dalla media dei costi già sopportati per l'effettuazione dei corsi negli ultimi cinque anni, aumentati in considerazione del nuovo personale da assumere e che transiterà nei ruoli dell'amministrazione minorile.

L'onere è valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERE COMPLESSIVO

	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994
A) Spese per il personale... Nuovi assunti	-	51.580.000.000	51.580.000.000
B) Spese per formazione e aggiornamento	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
C) Spese per beni, program- mi e servizi	6.000.000.000	4.420.000.000	4.420.000.000
TOTALE ...	7.000.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

(milioni di lire)

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	ANNO			Totale	Onere a regime (dal 1993)
	1992	1993	1994		
1. Personale	-	51.580	51.580	103.160	51.580
2. Pensioni	-	-	-	-	-
3. Funzionamento ed acquisto beni o servizi	7.000	5.420	5.420	17.840	5.420
4. Trasferimenti	-	-	-	-	-
5. Altri	-	-	-	-	-
TOTALE ...	7.000	57.000	57.000	121.000	57.000

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

(milioni di lire)

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ANNO			Totale	Onere a regime (dal 1993)
	1992	1993	1994		
Amministrazione generale	-	-	-	-	-
Difesa nazionale	-	-	-	-	-
Giustizia	7.000	57.000	57.000	121.000	57.000
Sicurezza pubblica	-	-	-	-	-
Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
Istruzione e cultura	-	-	-	-	-
Interventi nel campo delle abi- tazioni	-	-	-	-	-
Interventi nel campo sociale .	-	-	-	-	-
Trasporti e comunicazioni	-	-	-	-	-
Interventi nel campo econo- mico	-	-	-	-	-
Interventi per la finanza regio- nale e locale	-	-	-	-	-
TOTALE ...	7.000	57.000	57.000	121.000	57.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Amministrazione della giustizia minorile è stabilita, a decorrere dall'anno 1993, secondo la tabella A, allegata alla presente legge. La determinazione dei profili professionali all'interno delle suddette qualifiche funzionali è demandata alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono corrispondentemente ridotti i contingenti dei profili professionali previsti ai numeri 242, 244 e 246 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 settembre 1988, concernente «Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro H, allegato alla presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonchè, per l'area socio-pedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni,

osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Per l'eventuale copertura dei posti rimasti vacanti l'Amministrazione della giustizia minorile è autorizzata ad indire i concorsi in deroga alla legislazione che pone vincoli in materia.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni, da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Amministrazione della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 51.580 milioni annui a decorrere dall'anno 1993.

Art. 2.

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 4.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione della giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, nonché per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche informatici, e gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Art. 3.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia, e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minore.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli, pari a lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e 57.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 1, comma 1)

QUALIFICA FUNZIONALE	Dotazione di qualifica
Livello IX	55
Livello VIII	117
Livello VII	934 (*)
Livello VI	202
Livello V	334 (**)
Livello IV	240
Livello III	50
TOTALE ...	1.932

(*) Di cui 297 in riduzione dal n. 242 e 245 dal n. 246 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 1988.

(**) Di cui 36 in riduzione dal n. 244 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 1988.

ALLEGATO
(articolo 1, comma 2)

QUADRO H. - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5)	17
			Direttore di strutture amministrative dell'ufficio centrale	3